



Provincia della Spezia
Medaglia d'Oro al Valor Militare

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Politiche Economiche, Sociali e del Lavoro

LISTE DI MOBILITÀ

Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/91, nelle quali vengono inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro oppure licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

Le tipologie di lavoratori che possono avere accesso alle liste di mobilità sono le seguenti:

- a) i lavoratori dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative. Per tali lavoratori le imprese sopra citate hanno la facoltà di avviare le procedure di mobilità (art. 4, comma 1, legge n. 223/91);
- b) i lavoratori dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, comma 3, legge n. 223/91);
- c) i lavoratori dipendenti da imprese (non soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, legge n. 223/91);
- d) i lavoratori dipendenti da imprese (soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, comma 1, legge n. 223/91);
- e) i lavoratori dipendenti da imprese con anche meno di 15 dipendenti che vengano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro.

N.B. A seguito della decisione assunta dalla Commissione Tripartita della Provincia della Spezia in data 27/11/2006 (che ha recepito il parere espresso in merito dalla Regione Liguria) possono presentare la richiesta d'inserimento nelle liste di mobilità anche i lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa, ovvero coloro che si siano dimessi a causa del mancato pagamento della retribuzione, da parte del datore di lavoro, per almeno n. 2 mensilità consecutive. Le ragioni che hanno indotto il datore di lavoro a venir meno a tale obbligo contrattuale devono essere riconducibili ad oggettive difficoltà aziendali ovvero devono essere riconducibili ad una delle fattispecie che, in caso di licenziamento del lavoratore, avrebbero dato diritto all'inserimento nelle liste di mobilità dello stesso (es. mancanza di lavoro e conseguente crisi di liquidità). In tal caso la domanda del lavoratore interessato deve essere corredata di lettera di uno studio legale

con richiesta di decreto ingiuntivo del Tribunale che intimi al datore di lavoro il pagamento delle mensilità dovute.

Le disposizioni inerenti l'iscrizione nelle liste di mobilità non trovano applicazione in caso di scadenza di rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

ISCRIZIONE NELLE LISTE

Nei casi di cui alle lettere a) - b) - c) - d) la lista dei lavoratori collocati in mobilità deve essere presentata dall'impresa che ha attivato le procedure, previo accordo sindacale con le rappresentanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o locale, alla/e Provincia/e nel cui territorio sono ubicate le unità produttive interessate dai predetti licenziamenti di personale. Le liste vengono poi sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione Tripartita Permanente della Provincia di competenza.

Nel caso di cui alla lettera e) la possibilità di chiedere l'inserimento nelle liste di mobilità, originariamente prevista dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 236/93 fino al termine di scadenza del 31/12/93, è stata prorogata, di anno in anno, da leggi successive. **Per l'anno 2010 la possibilità di chiedere l'inserimento nelle liste citate prevista dall' art. 19, comma 13 della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008, è stata prorogata AL 31/12/2010 dal comma 136 dalla Legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010).** In tal caso i lavoratori interessati sono tenuti a presentare l'istanza d'inserimento nelle liste di mobilità, al Centro per l'Impiego nel cui territorio è ubicato il loro domicilio, entro 60 giorni dalla data del licenziamento. Il lavoratore ha la possibilità di presentare la richiesta d'inserimento nelle liste citate anche successivamente nel caso in cui abbia provveduto a dichiarare al Centro per l'Impiego la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (ovvero si sia iscritto come disoccupato) entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le domande presentate dai singoli interessati devono essere sottoposte, per la relativa approvazione, all'esame della Commissione Provinciale Tripartita.

PERMANENZA IN LISTA

La durata della permanenza in lista di mobilità varia in funzione dell'età del lavoratore all'atto dell'iscrizione:

- 12 mesi se il lavoratore non ha ancora compiuto 40 anni;
- 24 mesi se il lavoratore ha compiuto 40 anni e non ancora 50;
- 36 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni.

L'iscrizione nelle liste decorre dal giorno successivo al licenziamento.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

I lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure avviate dall'azienda, siano essi operai, impiegati o quadri (con esclusione dei dirigenti), e che possano far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività infrasettimanali, infortuni ed astensione per maternità) hanno diritto alla corresponsione di un'indennità di mobilità.

N.B. Sono esclusi i lavoratori licenziati da imprese appartenenti al settore edile nonché quelli licenziati da imprese che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale.

L'indennità spetta per un periodo massimo di:

- **12 mesi** se il lavoratore non ha ancora compiuto 40 anni;

- **24 mesi** se il lavoratore ha compiuto 40 anni e non ancora 50;
- **36 mesi** se il lavoratore ha compiuto 50 anni.

L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- ❖ **100%** per i primi dodici mesi;
- ❖ **80%** dal tredicesimo al trentaseiesimo mese.

N.B.: L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che lo ha collocato in mobilità.

I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità che sarebbe loro spettata, detraendo il numero di mensilità già godute.

Tali somme andranno però restituite in caso di occupazione con contratto di lavoro dipendente nei 24 mesi successivi l'ottenimento dell'anticipazione.

L'istanza per poter percepire l'indennità di mobilità, nonché quella per poterne usufruire in maniera anticipata, devono essere presentate dall'interessato alla sede INPS nel cui territorio è ubicata la sua residenza. I termini per la presentazione delle relative istanze sono:

- ✓ 67 giorni dalla data del licenziamento per la prima;
- ✓ 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma per la seconda, purché nell'arco di questi 30 giorni non si siano percepite somme relative a periodi susseguenti la data di inizio dell'attività.

Al momento dell'iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che siano titolari di assegno o di pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore dell'indennità di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione dell'indennità di mobilità.

CANCELLAZIONE DALLE LISTE

I lavoratori inseriti in lista di mobilità vengono cancellati nei seguenti casi:

- a) assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- b) erogazione anticipata dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione (nel caso di lavoratori che percepiscano il trattamento);
- c) scadenza del periodo massimo di godimento dell'indennità ovvero del periodo massimo per la permanenza in lista;
- d) omessa comunicazione (entro 5 giorni dalla data di assunzione) alla competente sede INPS dell'avvenuta rioccupazione con contratto a tempo determinato ovvero parziale (nel caso di lavoratori che percepiscano l'indennità);
- e) rifiuto di un'offerta di formazione o di riqualificazione professionale;
- f) rifiuto di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e che rispetti il principio della "congruità", ovvero che sia coerente con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore. Si considera non rispettato l'obbligo di accettazione dell'offerta anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo accettato inizialmente la proposta di lavoro, si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni dovute a giusta causa.

Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) si applicano qualora l'offerta formativa o di lavoro si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici di trasporto o distante non più di 50 km dalla residenza del lavoratore. Tali disposizioni

inoltre non trovano applicazione nei casi di impossibilità derivante da causa forza maggiore debitamente documentata, astensione obbligatoria e facoltativa per maternità.

L'offerta formativa o lavorativa deve essere formalmente proposta per iscritto al lavoratore da parte di un Ente di formazione accreditato, di un Datore di lavoro pubblico o privato o di un'Agenzia autorizzata alla somministrazione di manodopera e deve essere comunicata allo stesso tramite raccomandata a/r o tramite consegna in mani proprie.

Il lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato, che venga licenziato per mancato superamento del periodo di prova o che si dimetta per giusta causa durante il periodo di prova, viene riscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. In tal caso la scadenza della permanenza nella lista viene posticipata di un periodo pari a quello lavorato fino alla data di massimo differimento (ovvero fino ad un massimo pari al doppio di quello spettante per legge in base all'età del lavoratore). L'eventuale successiva cessazione durante il periodo di prova di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno determina la cancellazione dalle liste, salvo parere contrario della Commissione Provinciale Tripartita.

I lavoratori in lista di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (di qualsiasi durata) ovvero parziale (qualunque sia la riduzione dell'orario di lavoro) conservando l'iscrizione nella lista stessa. In caso di assunzione a tempo determinato l'iscrizione nella lista rimane sospesa per un periodo pari a quello della durata del contratto: conseguentemente viene posticipata di un uguale periodo la scadenza della permanenza nella lista fino alla data di massimo differimento. In caso di assunzione a tempo indeterminato parziale la scadenza della permanenza nella lista viene posticipata fino alla data di massimo differimento. Qualora il lavoratore venga assunto con contratto a tempo determinato ovvero parziale l'iscrizione nelle liste di mobilità permane anche in caso di dimissioni volontarie dello stesso.

Tali disposizioni devono ritenersi applicabili anche ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità qualora vengano avviati al lavoro in qualità di soci di cooperativa nel caso in cui venga instaurato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 142/2001, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata. Nel caso in cui, invece, i soci instaurino con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma autonoma o in forma di collaborazione coordinata non occasionale conservano l'iscrizione alla lista di mobilità qualora il reddito lordo annuo derivante dal rapporto di lavoro non superi la soglia prevista per la conservazione dello stato di disoccupazione, ovvero il minimo personale escluso da imposizione fiscale (€ 4.800 per i redditi da lavoro autonomo - € 8.000 per redditi da lavoro dipendente e fiscalmente assimilati quali i redditi derivanti da rapporti di co.co.co. e co.co.pro.). Tale ultima regola deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato resi in forma di collaborazione (co.co.co., co.co.pro., mini co.co.co.) ancorché non siano instaurati con soci di cooperativa: questo significa che il lavoratore permane in lista di mobilità fino alla scadenza naturale della stessa (**senza** slittamento per il periodo lavorato) purché il reddito lordo annuo da lavoro non superi il minimo personale escluso da imposizione fiscale (€ 4.800 o € 8.000).

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità (congedo per maternità e congedo parentale) non vengono conteggiati ai fini del limite di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

I lavoratori collocati in mobilità hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica nei 6 mesi successivi al licenziamento.

Il lavoratore in mobilità indennizzata che viene assunto da un'impresa, nel caso venga da questa licenziato senza avere maturato l'anzianità necessaria per avere nuovamente diritto alla relativa indennità, può chiedere di essere reinserito nelle liste di mobilità dell'azienda

precedente e fruire dell'indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

I lavoratori inseriti in lista di mobilità hanno inoltre diritto ad una riserva, fissata per la Regione Liguria nella misura del 33%, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate da parte di Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 16 Legge 56/87 (ovvero per livelli retributivo-funzionali per i quali è previsto un titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 223/91; Legge n. 236/93; Legge n. 451/94; Legge n. 291/2004, art. 1 quinquies; Legge n. 127/2006, art. 1, comma 7; Circolare Regione Liguria prot. 13206/246 del 26.01.2007 "Chiarimenti relativi agli indirizzi operativi in ordine ai Servizi per l'Impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. D.G.R. n. 811/2003 e n. 859/2004" e Circolare Regione Liguria prot. 85525/2223 del 26.06.2007 "Lista di mobilità soci di cooperativa"; Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008; Legge 191/2009.